

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002450/2015
alla Commissione**

Articolo 130 del regolamento

Rosa D'Amato (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Ignazio Corrao (EFDD), Eleonora Evi (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD) e Dario Tamburrano (EFDD)

Oggetto: Deposito ENERGAS

La Corte di giustizia europea con la sentenza del 20.9.2007 (C-388/05), ha condannato l'Italia per non aver adottato provvedimenti per evitare, nella ZPS in oggetto, degrading di habitat naturali e di specie.

La sentenza riporta come la violazione delle direttive "Habitat" e "Uccelli" sia nata dal degrado cagionato dall'industrializzazione dell'area, aprendo la procedura di infrazione 2001/4156. A seguito della condanna sono state realizzate azioni di compensazione di carattere normativo e territoriale.

In un comprensorio conservato della stessa ZPS, sta per essere approvato un deposito di GPL proposto da ENERGAS SpA, con un'estensione di circa 20 ettari presso Manfredonia (FG), giustificandone la compatibilità mediante compensazioni ambientali adottate ai fini dell'archiviazione della procedura di infrazione, malgrado controdeduzioni della LIPU Birdlife Italia.

Nella medesima area sono previste azioni del progetto Life12 NAT/IT/001052 con obiettivi opposti rispetto alle conseguenze del progetto ENERGAS.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

- se è stata messa a conoscenza del deposito di GPL citato;
- se ritiene che le compensazioni che hanno portato all'archiviazione della procedura di infrazione 2001/4156 siano sufficienti per permettere l'approvazione del deposito GPL ENERGAS SpA nella stessa ZPS?